CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

Republic of San Marino
Official Business Gate

SM Consulenze

Webinar "Il codice degli eSport di San Marino" 5 dicembre 2024



Dott.ssa Sara Stefanelli
Dottore Commercialista e
Revisore
Consulente Privacy Certificato
UNI Accredia

ACADEMY

CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

Republic of San Marino
Official Business Gate

INDICE

SM Consulenze

- Un po di numeri
- Fiscalità, startup e società esportive
- Montepremi
- Diritto del lavoro e società esportiva
- Residenza e società esportiva

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

Republic of San Marino
Official Business Gate

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge sulle Società 23 febbraio 2006, n.47 s.m.i.
- Decreto Delegato n. 50 del 14/03/2024 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
- LEGGE 80/2023 CODICE ESPORT
- DECRETO DELEGATO N. 174 DEL 4 DICEMBRE 2023-. Determinazione degli aspetti fiscali, contributivi, assistenziali e socio-sanitari del rapporto di prestazione esportiva
- Legge 25 luglio 2000 n.67 e s.m.i. Giochi della sorte
- Legge 9 dicembre 2022 n.164 Riforma delle norme relative all'occupazione
- Legge 16 dicembre 2013 n.166 e s.m.i. Imposta sui Redditi
- Leggi: 28 giugno 2010 n.110, 27 giugno 2013 n.71, 7 agosto 2017 n.94, 29 settembre 2017 n.115, 23 dicembre 2020 n.223 e successive modifiche o dal Decreto Delegato 13 gennaio 2019 n.101 e successive modifiche

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

Agevolazioni per società Esportive e Startup

- La Legge n. 80/2023 - Codice degli Esport prevede che le società esportive, in deroga alla Legge sulle Società, possano:
  - Avere un capitale sociale minimo di 2.500,00 (capitale ordinario sarebbe 25.800 euro)
  - Essere esentate dalla tassa di Licenza d'esercizio (650,00 euro)
  - Avere per gli atti societario l'imposta di Registro fissa di euro 70,00 e non proporzionale.
  - Obbligo di conferimento Capitale sociale in Denaro presso Istituto Bancario sammarinese entro 60gg
- La Legge n. 101/2019 - Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico prevede:
  - Avere un capitale minimo anche di 1 euro (ma se si vuole essere Operatore Esportivo va adeguato al minimo di cui sopra)
  - Esenzione Tassa di Licenza
  - Abbiamo 3 livelli:
    - SUT I
    - SUT II
    - SAT

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- Modalità di richiesta:

- Startup: Richiesta preventiva alla Commissione presso San Marino Innovation, entro 30 gg c.a. rispondono, tale autorizzazione preventiva vale un anno entro il quale si deve aprire l'attività economica cosi come descritta nel progetto. La certificazione costa 3,000 euro anno. Se i Soci sono non residenti obbligatoria la forma societaria di capitali.

- Operatore Esportivo: iscrizione al Registro a seconda della tipologia di attività svolta tramite istanza alla Commissione Esport. Non costa nulla. Va fatta ogni anno. Se impresa esportiva, necessaria la forma societaria di capitali.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

Republic of San Marino
Official Business Gate

FISCALITA'

Società	Istanza	Capitale Sociale	Anni	Imposte sul reddito	Esenzioni
Esportiva	Commissione Esport	MINIMO EURO 2.500,00	per 5 periodi d'imposta (possibilità di posticipare fino al terzo anno)	8,50%	TASSA DI LICENZA
			OLTRE TASSAZIONE ORDINARIA	17,00%	TASSA DI LICENZA
Esportiva e Startup	Commissione Esport e San Marino Innovation	MINIMO EURO 2.500,00	SUT I PRIMI 3 periodi d'imposta	0%	TASSA DI LICENZA
		MINIMO EURO 10.000,00	SUT II ULTERIORI 4 periodi d'imposta	4%	TASSA DI LICENZA
		MINIMO EURO 20.000,00	SAT ULTERIORI 5 periodi d'imposta	8%	TASSA DI LICENZA
		MINIMO EURO 20.000,00	OLTRE TASSAZIONE ORDINARIA	17%	TASSA DI LICENZA

SM Consulenze

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- **Ricapitolando: Competizione e attività Esportiva è quell'attività svolta esclusivamente mediante strumenti informatici, online o offline e contenuta nell'elenco delle Discipline riconosciute dalla Commissione Esport di San Marino:**
- **a) "Team Esport": il gruppo di Giocatori costituito da un'Associazione Esportiva, da una Società Esportiva Professionistica o da un'Impresa Esportiva, per la partecipazione, in forma individuale o collettiva, a Competizioni Esportive, anche organizzate al di fuori della Repubblica di San Marino;**
- **b) "Associazione Esportiva Dilettantistica": la persona giuridica, costituita a norma del presente Codice, che crea e/o gestisce uno o più Team Esport composti normalmente da Giocatori dilettanti e/o amatoriali**
- **c) "Società Esportiva Professionistica": la persona giuridica, costituita a norma del presente Codice, che crea e/o gestisce uno o più Team Esport composti da Giocatori professionisti e/o dilettanti e/o amatoriali**
- **d) "Impresa Esportiva": la persona giuridica che fornisce prodotti e servizi in ambito Esport in conformità al presente Codice in qualità di Broadcaster e/o Distributore e/o Proprietario o Gestore di Sala Esport o di Gaming House e/o Organizzatore e/o Sviluppatore, e/o crea e/o gestisce uno o più Team Esport composti da Giocatori professionisti e/o dilettanti e/o amatoriali**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- **TIPI DI IMPRESA ESPORTIVA:**

1. **“Broadcaster”: la persona giuridica che presta il servizio di trasmissione di Competizioni Esportive;**
2. **“Caster”: la persona fisica che presta il servizio di commento e di analisi di Competizioni Esportive;**
3. **“Sviluppatore”: la persona fisica o giuridica che sviluppa software da utilizzarsi quale Disciplina Esportiva e/o sistema di gestione di Competizioni Esportive e/o di Gaming House e/o Sale Esport**
4. **h) “Distributore”: la persona giuridica che presta il servizio di distribuzione del software di cui alla lettera u) del presente comma;**
5. **i) Organizzatore”: la persona fisica o giuridica che organizza una Competizione Esportiva;**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

GIOCATORI

- **"Giocatore": la persona fisica che svolge Attività Esportiva, individualmente o nell'ambito di un Team Esport**
- **"Giocatore amatoriale": il Giocatore che svolge Attività Esportiva non occasionale e non remunerata;**
- **Giocatore dilettante": il Giocatore che svolge Attività Esportiva non occasionale e remunerata anche se esercita altri impieghi o professioni; NON ESCLUSIVA**
- **"Giocatore professionista": il Giocatore che svolge attività Esportiva a titolo oneroso e in modo continuativo e prevalente rispetto ad altri impieghi o professioni e/o è classificato come tale per chiara fama nell'ambito della relativa Disciplina Esportiva;**
- **"Giocatore nazionale": il Giocatore che svolge Attività Esportiva professionistica e che è residente, temporaneamente o definitivamente ai sensi di quanto previsto dalla presente legge o dalle Leggi 28 giugno 2010 n.110, 27 giugno 2013 n.71, 7 agosto 2017 n.94, 29 settembre 2017 n.115, 23**
- **dicembre 2020 n.223 e successive modifiche o dal Decreto Delegato 13 gennaio 2019 n.101 e successive modifiche, nella Repubblica di San Marino,**
- **così come previsto nel presente Codice**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PRESTAZIONE ESPORTIVA

➔ Nuova tipologia di contratto per prestazione d'opera:

1. Il rapporto di Prestazione Esportiva regolato esclusivamente mediante un Contratto di Prestazione Esportiva Professionistico, Dilettantistico o Amatoriale fra il Giocatore e il Team Esport. Abbiamo due metodi:

A) non subordinato :

a) CO.CO.PRO contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto IN FORMA SCRITTA indicante:

- con durata massima di 36 mesi, prorogabile dalla commissione lavoro
- i motivi che possono giustificare il recesso anticipato
- il contenuto del progetto e/o del programma di lavoro
- il corrispettivo pattuito, le modalità e i tempi di pagamento
- gli estremi della polizza assicurativa stipulata a copertura della responsabilità civile della parte prestatrice
- DIVIETO DI STIPULA CON PENSIONATI E Liberi professionisti iscritti ad Albi
- Limiti: a) un collaboratore in presenza di almeno un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) un collaboratore aggiuntivo ogni dieci lavoratori a tempo indeterminato

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PRESTAZIONE ESPORTIVA

- **Nota: in deroga → il D.D. N.48 17/03/2023 che modifica l'art. 38 norme di coordinamento alla Legge 164/2022 al punto 6. B) bis, ci dice che per le società ad alto contenuto tecnologico restano in vigore le deroghe ossia l'art. 15 dice che: "..omissis...** Le Start Up Tecnologiche … possono stipulare fino a un numero massimo di 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'impresa … può essere rinnovato o prorogato purché la durata complessiva del rapporto non sia superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Al termine dei 18 mesi, se la società intende procedere all'assunzione del collaboratore a progetto, è consentita esclusivamente l'assunzione a tempo indeterminato."

- **b) <u>Lavoro autonomo</u> con proprio Codice operatore oppure Partita Iva**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- il contatto di Prestazione Esportiva va trasmesso, dal Team Esport all'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale (di seguito brevemente ULPA-CFP), assieme alle seguenti informazioni e documenti:

- a) dati identificativi del Giocatore o di più Giocatori in caso di comunicazione cumulativa, nonché relativi recapiti email e telefonici;

- b) copia del documento di riconoscimento di ciascun Giocatore;

- c) indicazione di una o più Discipline Esportive praticate da ciascun Giocatore;

- d) sede abituale di erogazione della prestazione;

- e) durata del Contratto;

- f) copia del Contratto di Prestazione Esportiva registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- sulla fotocopia del documento di identità il prestatore dovrà dichiarare che i dati nel documento NON hanno subito variazioni dalla data del rilascio o dichiarare la variazione dei dati, firmare e datare la copia.
- va allegato e inviato il documento (curriculum vitae, attestati ecc) da dove si evince che il prestatore d'opera è in possesso delle comprovate capacità professionali che ne giustifichino la stipula;
- 1. Il Contratto di Prestazione Esportiva **è un contratto tipico regolato esclusivamente dal presente Codice nelle forme del Contratto di Prestazione Esportiva:**
- a) Professionistica;
- b) Dilettantistica;
- c) Amatoriale.
- 2. Il Contratto di Prestazione Esportiva è:
- **a) a tempo determinato;**
- **b) consentito unicamente per lo svolgimento di Attività Esportiva e delle prestazioni accessorie strettamente connesse alla medesima; COME UFFICIALI DI GARA E CASTER**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- → AGGIUNGO CHE VA INSERITO:
  - LA % DEI PREMI DERIVANTI DALLE VINCITE;
  - RESPOSPONSABILITA', UTILIZZO, MANUTENZIONE, CONSEGNA ECC DEGLI STRUMENTI;
  - ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
  - ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'OBBLIGO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE ESPORTIVO;
- . È fatto obbligo al Team Esport di:
- a) **non adibire il Giocatore a mansioni e attività non attinenti all'Attività Esportiva e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge lo svolgimento di tale Attività. È ammesso lo svolgimento di attività pubblicitarie, anche mediante social network, apparizioni pubbliche e sponsorizzazioni di qualsiasi tipologia, purché connesso direttamente all'Attività Esportiva svolta o all'immagine del Team Esport, e comunque purché tali attività pubblicitarie non siano preponderanti rispetto all'Attività Esportiva, a pena di trasformazione del Contratto di Prestazione Esportiva in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di diritto del lavoro;(OGGETTO DEL CONTRATTO)**

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- **. I compensi sino a euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui erogati da Team Esport a Giocatori Dilettanti residenti, temporaneamente o definitivamente**, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge o dalle Leggi 28 giugno 2010 n.110, 27 giugno 2013 n.71, 7 agosto 2017 n.94, 29 settembre 2017 n.115, 23 dicembre 2020 n.223 e successive modifiche o dal Decreto Delegato 13 gennaio 2019 n.101 e successive modifiche**, sono esenti dall'Imposta di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.**

- 2. **Tale beneficio si estende anche ai compensi sino a euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui erogati da Team Esport ad Allenatori e a Tecnici residenti, temporaneamente o definitivamente**, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge o dalle Leggi 28 giugno 2010 n.110, 27 giugno 2013 n.71, 7 agosto 2017 n.94, 29 settembre 2017 n.115, 23 dicembre 2020 n.223 e successive modifiche o dal Decreto Delegato 13 gennaio 2019 n.101 e successive modifiche.

- 3**. I compensi superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) e sino a euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, erogati da Team Esport a Giocatori Dilettanti, Allenatori e Tecnici, sono soggetti ad aliquota pari all'1,5%.**

- **QUINDI E' UN NUOVO TIPO DI REDDITO A TASSAZIONE SEPARATA 1,5% (QUADRO H - MODELLO IGR L)**

- **Se maggiore di 12.000 altri redditi soggetti a contributi QUADRO G 10) MODELLO IGR L**

- **E I CONTRIBUTI PAGATI LI ABBIAMO AL QUADRO G 60) REDDITI DIVERSI CONTRIBUTI OBBLIGATORI)**

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

Republic of San Marino
Official Business Gate

SM Consulenze

FISCALITA' GIOCATORI

RESIDENTI:	IGR	INQUADRAMENTO	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
PROFESSIONISTI	SI (LIMITI PER RESIDENTI)	DALL' ART. 10 L.50/2024 SE RESIDENTI	SI LAVORATORI AUTONOMI MA NON SUL REDDITO MINIMO, IN DEROGA SOLO SUL REDDITO IMPONIBILE DERIVANTE E 1/3 P.F. 2/3 IMPRESA CONTRIBUTI
DILETTANTI	SI (LIMITI PER RESIDENTI)	SI ART. 29 L. N.164/2022 CO.CO.PRO	SUL REDDITO INDICATO NEL CONTRATTO. 1/3 P.F. 2/3 IMPRESA. GESTIONE SEPARATA
AMATORIALI	NO ESENTI FINO A 5K	NO IL DD 174/2023 NON LO INCLUDE	NON ASSOGGETATO

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

Republic of San Marino
Official Business Gate

CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

FISCALITA' GIOCATORI

SM Consulenze

3. La tassazione dei redditi d'impresa prodotti da soggetti non residenti avviene attraverso la tassazione isolata dei singoli redditi (→ in questo caso il 20%) come contenuto dall' Art. 102 (Redditi da lavoro autonomo ed assimilati) : 1. Tutti gli operatori economici che corrispondano, anche occasionalmente, compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite dall'articolo 27, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate, di cui alla lettera d) dell'articolo 13, comma 1.

2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale INCLUSI GLI INFLUENCER E LO SFRUTTAMENTO DELLA PROPRIA IMMAGINE aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.

3. La ritenuta non si applica:

a) ai rimborsi a piè di lista per le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio;

b) alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

FISCALITA' GIOCATORI

SOGGETTI RESIDENTI: GIOCATORI, TECNICI, ALLENATORI		
COMPENSO ESENTE	**IMPOSTA 1,5% IGR**	**TASSAZIONE ODINARIA ALTRI REDDITI ART.41**
< = 5.000,00	DA 5.001 A 12.000	> 12.000

NON RESIDENTI:	**IMPONIBILE**	**NEL SUO PAESE**	**NORMA**
COMPENSO COME GIOCATORE, TECNICO, ALLENATORE	20% RITENUTA ALLA FONTE	EVENTUALE CREDITO D'IMPOSTA SE VIGE CONVENZIONE	ART. 41 LEGGE IGR 166/2013 E ARTT. 41 E 102 IGR LEGGE 166/2013
NON RESIDENTI	**IMPONIBILE**	**NEL SUO PAESE**	**NORMA**
COMPENO COME INFLUENCER	3% RITENUTA ALLA FONTE	EVENTUALE CREDITO D'IMPOSTA SE VIGE CONVENZIONE	ART. 41 LEGGE IGR 166/2013 E ARTT. 41 E 102 IGR LEGGE 166/2013

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

Republic of San Marino
Official Business Gate

CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

SM Consulenze

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GIOCATORI

contributi prestazione esportiva	imponibile SOLO IL REDDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO	1/3 a carico del giocatore	2/3 carico del committente	2024				
				1° pilastro	fondiss	cont. sic. sociale	Ass.fam.	**totale**
GIOCATORE	reddito percepito	9,67%	19,33%	23%	4%	2%	n.s.	**29%**

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- **B) SUBORDINATO:**
- **esclusivamente in caso di definizione di un apposito Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (manca e al momento si usa quello dei Servizi)** che preveda tale possibilità. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dei Giocatori di osservare il Codice Deontologico emanato a norma del presente Codice, le norme internazionali (mancano) che regolano l'attività Esportiva e gli obblighi di cui al precedente articolo 10, comma 3.
- Solo a tempo determinato per 36 mesi inclusi i rinnovi oltre si avrà una assunzione ordinaria
- Per massimo 10 dipendenti per stessa tipologia.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

- La comunicazione viene fatta sul portale Gov.sm:
  - **- COMUNICAZIONE: Portale Labor → assunzione personale → contratti di collaborazione → compilare nuova pratica. ALMENO 15 GG PRIMA E PAGAMENTO DI MARCA DA BOLLO DI EURO 15,00.**

- 4. La comunicazione è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di Prestazione Esportiva fin dal momento del suo ricevimento da parte dell'ULPA-CFP. L'ULPA-CFP provvede, entro i dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, alla verifica dei requisiti e condizioni previsti dalla presente legge per la regolare costituzione del rapporto(**non vi è espressa deroga ai 10 dipendenti bisognerà presentare apposita richiesta alla Commissione**) . **Decorso tale termine senza alcuna comunicazione di diniego da parte dell'ULPA-CFP, si avrà la tacita presa d'atto dell'avvenuta regolare costituzione del rapporto.** In caso di necessità di integrazione della documentazione o di non conformità, l'ULPA-CFP assegna al Team Esport o al Giocatore il termine di cinque giorni lavorativi per la regolarizzazione della comunicazione, prorogabili in presenza di giustificati motivi.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PERMESSI DI SOGGIORNO E RESIDENZA

- **LETTERA D'INVITO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI ESPORTIVI**

- *La lettera d'invito deve essere richiesta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri per l'apertura del visto Schengen, utile al transito in tale area, per raggiungere la Repubblica di San Marino. La lettera d'invito può essere richiesta dal cittadino, dallo straniero residente e dal legale rappresentante della società/ente legalmente riconosciuti per i seguenti motivi: .. omissis... motivi sportivi)* può essere richiesta dal cittadino, dallo straniero residente e dal legale rappresentante dell'Associazione Esportiva, della Società Esportiva Professionistica o dell'Impresa Esportiva anche per motivi Esportivi

- **(Permesso di soggiorno speciale per motivi Esportivi)**

- **Il permesso di soggiorno speciale** (ossia per sport) è rilasciato a **Giocatori che svolgano Attività Esportiva con regolare Contratto di Prestazione Esportiva Professionistica o Dilettantistica** presso un'Associazione Esportiva, una Società Esportiva Professionistica o un'Impresa Esportiva, **per la durata massima di un anno**, con possibilità di rinnovo per eguale periodo al persistere dei requisiti per i quali è stato rilasciato.

- 2. Per il rilascio sono richiesti i requisiti dell'articolo 8, comma 1 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5 (*Permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi*), eccezion fatta per la richiesta scritta di rilascio di permesso di soggiorno (**di cui all'art.1)** da parte della società sportiva di appartenenza e approvata dalla federazione sportiva cui la società appartiene, in luogo del quale sarà necessaria una richiesta scritta di rilascio di permesso di soggiorno da parte dell'Associazione Esportiva, Società Esportiva Professionistica o Impresa Esportiva a favore della quale il Giocatore renderà le sue prestazioni.

- 4. Al titolare di permesso di soggiorno speciale per motivi Esportivi è consentita l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PERMESSI DI SOGGIORNO E RESIDENZA

- *CONVENZIONE ITALO-SAMMARINESE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ART. 4 RESIDENZA:*

residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. **Quando una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PERMESSI DI SOGGIORNO E RESIDENZA

- *<u>Nuova Legge n. 209/2023 italia:</u>*

Con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi.

- A seguito della riforma fiscale in particolare dall'art 1 del Dlgs n 209/2023 all'art 2 del TUIR e applicabili dal 1 gennaio 2024 ai fini di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche i criteri cui attenersi sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come ***"il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona",*** dalla presenza nel territorio dello Stato, **nonché, dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.**
- Si tratta di condizioni alternative che devono verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta.
- Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024 e non hanno valore retroattivo.
- Inoltre, la gestione di detti interessi deve essere esercitata in modo **riconoscibile dai terzi.**
- **A tal proposito la Corte richiama l'art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d'impresa secondo cui** il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
- Ciò premesso la sentenza n. 19843/2024 stabilisce che secondo l'art. 2 comma 2 del TUIR, nella versione precedente alle novità 2024, **le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario,** ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
- I legami personali, nel caso in oggetto, vi sono tanto in Italia quanto nel Principato di Monaco e l**a Cassazione ha privilegiato il luogo in cui esistevano anche interessi patrimoniali gestiti in modo riconoscibile dai terzi, ovvero l'Italia,** viste le numeroso cariche sociali rivestite dal contribuente in diverse imprese.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

RESIDENZA

- **<u>Residenza per amministratori e soci di Imprese Esportive</u>**

- Amministratori e soci che siano dipendenti delle Imprese Esportive possono richiedere, per se stessi e per i propri familiari, come individuati dall'articolo 19 del Decreto Delegato del 13 gennaio2019 n.101, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

- Requisiti:

- La residenza a San Marino per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.
  La residenza a San Marino per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

1. nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;

2. nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

RESIDENZA

- Inoltre il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

- La garanzia reale, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) **o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00** (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

- Tale Garanzia serve a tutelare il sistema economico per eventuali mancanze di versamento oneri e contributi.

- Oppure:

- Se la società opera in Particolari settori incentivati e/o la persona ha particolari capacità.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PREMI E TASSAZIONE

- **LA LEGGE ESPORT CI DICE CHE I PREMI E LE COMPETIZIONI SONO SOTTOPOSTE ALLA LEGGE SUI GIOCHI QUINDI SI SUPPONE CHE LE VINCITE SIANO DA QUALIFICARSI ESENTI A NORMA DELL'ART. 7 "esenzioni" LETTERA l Legge igr 166/2013 "i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità disciplinati ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 S.M.I., nonché quelli conseguiti da iniziative organizzate dallo Stato o dagli enti pubblici sammarinesi;"**

- Legge n. 67/2000 art. 1 "...Omissis .. 1.1 La legge disciplina l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, **dei giochi della sorte ed abilità** e delle scommesse sul territorio. 1.2 **Sono considerati giochi le attività nelle quali l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio anche se l'organizzatore mette in palio un qualsiasi premio in danaro o in natura che concretizzi lucro**.

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

PREMI E TASSAZIONE

- **serve fideiussione in favore dell'Ente Giochi quando il MONTEPREMI superiore a 50.000 euro oppure se richiesta una quota di iscrizione maggiore di tre (3) euro per ogni giocatore**

- **Le Competizioni Esportive che prevedono l'iscrizione e la partecipazione a titolo oneroso, anche per la mera visione delle medesime, e/o l'attribuzione di uno o più premi, sono soggette al pagamento dell'Imposta sulle Competizioni Esportive nella misura del 12% (dodici per cento) (come previsto dall'art. 10 "imposta" erariale - Legge sui giochi della sorte),** sulla base della cifra risultante dall'introito lordo previsto per l'iscrizione e la partecipazione (ove previsto), dal totale lordo del montepremi (ove previsto), o dalla loro somma (ove previsti entrambi.

- Qualora il montepremi superi la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), l'assegnazione dei premi deve avvenire obbligatoriamente con l'assistenza di un Notaio abilitato all'esercizio della professione sul territorio sammarinese

- chiedere somme di qualsiasi tipologia al vincitore per l'attribuzione o la consegna del premio: tutti i relativi oneri, tasse e costi di qualsiasi tipologia inclusi, devono essere sostenuti dall'Organizzatore. (**premio già al netto di qualunque onere)**

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore

CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
SAN MARINO

Republic of San Marino
Official Business Gate

SM Consulenze



- ✓ Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- ✓ Email: studio@sarastefanelli.sm
- ✓ Cellulare e Whatsapp 3316873933
- ✓ Inoltra quesiti ad **academy@camcom.sm**

ACADEMY

Copyright Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore